



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Dipartimento 3 Servizi Finanziari, Personale, Entrate e Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 37 del Reg. Data 10/05/2024	OGGETTO: EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE IN ACCONTO TRIBUTI TARI ANNO 2024
N. 223 del Reg. Gen. Data 10/05/2024	

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno Dieci del mese di Maggio nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

Dott. Salvatore Comparetto,

Vista la Determina Sindacale n. 07 del 06/05/2024 con la quale sono state conferite le funzioni dirigenziali;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DEL 3° DIPARTIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 47 del 07.11.2023, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha stabilito di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, D.lgs. n. 267/2000);
- con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto - ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – il differimento al 15 Marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;

VISTI:

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, contiene la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147/2013 e in particolare:

- il comma 652 secondo cui “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;
- il comma 653 secondo cui “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
- il comma 654 secondo cui “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- il comma 654-bis secondo cui “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;
- il comma 655 ai sensi del quale “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”;
- il comma 683 secondo cui “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e

- possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

VISTO l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 che ha assegnato all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: ° predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” (lett. f); ° approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h); ° verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, con cui sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato “dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che delinea il contenuto minimo da riportare nell’avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;
- la Deliberazione n. 52/2020/RIF del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020 di ARERA, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

OSSERVATO CHE:

- ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – di seguito denominato MTR-2 – con cui ha confermato l’impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020, tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- la medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale – 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

- all'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art. 7, comma 1, predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità;
- inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

VISTA la delibera 389/2023/R/rif, pubblicata dall'ARERA il 04/08/2023, che definisce le linee guida della procedura biennale di aggiornamento. Queste indicano la modalità con cui verrà elaborato il nuovo PEF e apportano alcune significative modifiche al MTR-2 che identificano il limite massimo per le entrate tariffarie derivanti dalla Tari o dalla tariffa sostitutiva per tutto il periodo regolatorio 2021-2025, basato sui costi efficienti riconosciuti ai gestori. Le tariffe così determinate sono atte a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio, salvo il riconoscimento in cartella di riduzioni a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE nell'ambito di una politica di sostegno alle famiglie e altre riduzioni deliberate annualmente dal Consiglio Comunale e finanziate con fondi propri del Comune;

TENUTO CONTO CHE:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono quelli riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe e pertanto, a tal riguardo, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - ° suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - ° determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, secondo cui "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare il regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, secondo cui "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, secondo cui "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti

locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

VISTI:

- l'art. 138, comma 1, del D.L. n. 34/2019 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 683- bis, della legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013 e l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023 con la quale è stato deliberato di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2023 e la conferma del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 per l'anno 2023 (**ALLEGATO 1**);

VISTO l'art. 24 del regolamento comunale Tassa rifiuti che recita..... Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate, la cui percentuale di ripartizione e scadenza verranno stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.....;

TENUTO CONTO CHE con deliberazione n. 58 del 09.05.2024 la Giunta Municipale:

- 1) ha definito, nelle more di approvare le tariffe TARI 2024, l'acconto TARI 2024 nella misura del 75% delle tariffe TARI 2023 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023;
- 2) ha proceduto come previsto all'art. 24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), alla riscossione dell'acconto TARI 2024, inoltrando il documento di riscossione ai relativi contribuenti, fissando le seguenti rate di pagamento

RATA	SCADENZA	% DI RIPARTIZIONE
PRIMA RATA	30 Giugno (acconto)	25%
SECONDA RATA	31 Luglio(acconto)	25%
TERZA RATA	30 Settembre(acconto)	25%
QUARTA RATA	30 Novembre (saldo)	25%

RITENUTO di dovere attivare il procedimento di riscossione in acconto della TARI 2024 al fine di garantire il corretto flusso finanziario necessario al pagamento del servizio, mediante l'emissione diretta degli avvisi di liquidazione dell'acconto del tributo (in tre rate) mediante modello di pagamento unificato ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (cd. F24);

CONSIDERATO CHE la riscossione di un acconto, per mezzo dell'applicazione del regime tariffario 2023, assicurerebbe un adeguato flusso di cassa per le finanze del Comune al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali, ancorché vengano definite le aliquote TARI per l'anno corrente entro i termini di legge, nonché secondo la disciplina introdotta dall'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente);

CONSIDERATO, pertanto, che si provvederà, con atto da adottare entro i termini di legge e successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024, prevedendo modalità e termini dell'eventuale conguaglio che, in ogni caso, dovrà avere scadenza successiva al 16 maggio 2024;

VISTO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come testualmente riportato “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che i capitoli di spesa interessati alla bisogna sono stati affidati alla diretta gestione del Responsabile di questo Settore;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC - Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2020 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. n. 48/91;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO l'O.R. EE.LL. della Regione Siciliana;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **DI STABILIRE CHE** l'acconto TARI 2024, pari a n. 3 rate, è pari al 75% delle tariffe TARI 2023 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023;
3. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Tributi all'emissione diretta degli avvisi di liquidazione dell'acconto del tributo (in tre rate) mediante modello di pagamento unificato ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (cd. F24);
4. **DI AUTORIZZARE** nel contempo, il medesimo ufficio comunale all'emissione diretta degli avvisi di liquidazione del tributo a saldo e conguaglio, aventi scadenza 30 Novembre 2024; con l'approvazione del PF TARI 2024-2025;
5. **DI QUANTIFICARE** in euro 389.412,11 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) in acconto comprensivo del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) al 5%;
6. **DI DARE ATTO CHE** il tributo provinciale (TEFA) verrà autonomamente riversato, con i codici tributo della tassa, direttamente a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
7. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui art.147

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della conoscenza;

9. DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. nr. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. nr. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

10. DI DARE ATTO che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo: www.comune.bivona.ag.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. DI STABILIRE che la presente determinazione:

- a) va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- b) va trasmessa al responsabile del Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge n. 488/1999;
- c) va inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto presso il 3° Dipartimento.

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Salvatore Comparetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Salvatore Comparetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
col n ° _____ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE
